



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

20/179/CR7bis-c/C4

**PROPOSTA DI NORMA RELATIVA ALLA NOZIONE DI STRADA
CICLABILE, AI FINI DELLA TRASMISSIONE ALLA COMMISSIONE
TRASPORTI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

PREMESSA

A differenza di molti Paesi europei, nel nostro ordinamento non esisteva una nozione di strada ciclabile fino al DL semplificazione, nel quale, tuttavia, è stata introdotta una definizione il cui ambito di applicazione è limitato al solo ambito urbano e continua ad essere assente qualsiasi segnaletica.

La proposta approvata, e di seguito allegata, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, invece, è onnicomprensiva e distingue tra le varie tipologie di strada, introducendo anche una segnaletica precisa.

In questo modo si contribuisce:

- all'attuazione, da parte delle Amministrazioni pubbliche, dei rispettivi piani di mobilità ciclistica
- all'attuazione di misure finalizzate a garantire la mobilità individuale in bicicletta e il distanziamento interpersonale,
- all'aumento della sicurezza percepita dai ciclisti.

La proposta consta di due proposte emendative: la prima al Codice della Strada, la seconda al suo Regolamento di attuazione.

Roma, 8 ottobre 2020

ALLEGATO

All'art. 3 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 aggiungere il seguente punto:

59) strada ciclabile: strada principalmente appartenente o assimilabile ai tipi E ed F e alle strade di servizio come definite dall'art. 2, punto 4, senza traffico o a basso traffico così come individuate dall'art. 2 comma 1 della Legge n. 2 dell'11.01.2018, ricadente in corridoi ciclabili (ciclovie) sia urbani che extraurbani, destinata prevalentemente alla percorrenza ciclistica, in cui le biciclette hanno priorità sui mezzi a motore, individuata da specifica segnaletica e caratterizzata da elementi atti a garantire la sicurezza e la fruibilità da parte del ciclista.

All'art. 135 del D.P.R. n. 495/1992, recante segnali utili per la guida, aggiungere il seguente punto:

15bis – Strada ciclabile: strada principalmente appartenente o assimilabile ai tipi E ed F e alle strade di servizio come definite dall'art. 2, punto 4, senza traffico o a basso traffico così come individuate dall'art. 2 comma 1 della Legge n. 2 dell'11.01.2018, con le seguenti ulteriori caratteristiche:

- Divieto di circolazione di veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate, fatti salvi i mezzi agricoli e forestali;
- Limitazione della velocità di 30 km/h per tutti i veicoli;
- Divieto di sorpasso dei ciclisti da parte dei mezzi a motore, a meno che la sezione della strada non consenta un franco di sicurezza pari a 1,5 metri tra l'automobile sorpassante e il ciclista sorpassato;
- Permesso a due ciclisti di marciare affiancati.

La strada a priorità ciclabile è individuata dall'apposito segnale di inizio e di fine appartenenti alla serie "segnali utili per la guida" tabella II 7 Rettangolare indicazione.

Proposta di numerazione: Figura II 324 bis/a, inizio, e 324 bis/b, fine.



60 cm



60 cm

40 cm

40 cm